

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO – INCENDIO – KASKO E GARANZIE ACCESSORIE DEI VEICOLI UTILIZZATI DAI CONSIGLIERI REGIONALI E DAI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI DELLA REGIONE MARCHE.

Si conviene fra le parti che le norme qui di seguito dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

per SOCIETA':	l'Impresa Assicuratrice che stipula la polizza e le eventuali coassicuratrici;
per ASSICURATO:	il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto;
per CONTRAENTE:	REGIONE MARCHE ASSEMBLEA LEGISLATIVA;
per GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per INDENNIZZO:	la somma che la Società eroga all' Assicurato in caso di sinistro;
per POLIZZA:	il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società comprese le imposte;
per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per FRANCHIGIA:	la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
per MASSIMALE:	la somma di massima esposizione della Società per ogni sinistro;
per INCENDIO:	combustione con o senza sviluppo di fiamma che può autoalimentarsi e propagarsi;
per ESPLOSIONE:	lo sviluppo di gas ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità;
per SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
per FURTO:	la sottrazione del veicolo a colui che lo detiene perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri;

per RAPINA: la sottrazione del veicolo mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare un ingiusto profitto per se e per altri;

per VEICOLO: le autovetture, i motocicli e i ciclomotori ad uso privato gli autoveicoli ad uso promiscuo per "trasporto di persone e/o cose che non superano i nove posti compreso il conducente, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

Sono considerate parti integranti del veicolo:

- la ruota di scorta;
- le targhe, gli attrezzi in dotazione;
- gli accessori "di serie", gli "optional", "altri", e gli apparecchi fono audiovisivi" come tutti di seguito definiti.

I veicoli possono essere di proprietà dell' Assicurato o di un suo familiare ovvero in locazione in locazione, o in leasing e/o uso a qualsiasi titolo all'Assicurato e devono essere regolarmente assicurati con garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi della Legge 24.12.1969, e successive in locazione o in leasing e/o uso a qualsiasi titolo all'Assicurato e devono essere regolarmente assicurati con garanzia responsabilità civile auto (RCA) ai sensi della legge 24/12/1969 e successive modifiche;

per ACCESSORI: installazione di parti stabilmente fissate al VEICOLO assicurato, che possono essere:

"di serie": se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino.

"optional": se forniti dalla Casa Costruttrice contestualmente al veicolo, che supplemento al prezzo base di listino.

"altri": se forniti dalla Casa Costruttrice o da altre Ditte e non rientranti nelle precedenti definizioni.

"app. fonoaudiovisivi": autoradio, lettori di CD, mangianastri ed altre apparecchiature per la ricezione, trasmissione di suoni ed immagini, impianti di radiotelefono. Queste apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo.

POLIZZA KASKO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa della Società che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Art. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (compresi gli accessori) di proprietà o in uso ai Consiglieri della Regione Marche a qualsiasi titolo, in conseguenza degli eventi di seguito elencati:

1.1 DANNI ACCIDENTALI: subiti dai veicoli e precisamente:

- collisione accidentale con altri veicoli, con persone, con animali o cose;
- urto contro ostacoli in genere fissi o mobili o contro oggetti scagliati da altri veicoli;
- caduta di pietre, oggetti, materiali; ribaltamento od uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

I danni alle ruote dei veicoli intendendosi i cerchioni, copertoni, le camere d'aria, sono indennizzabili solo se si verificano congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente polizza.

1.2 DANNI DA INCENDIO: anche se dovuto a dolo di terzi. E' compresa l'azione del fulmine, lo scoppio del serbatoio e l'esplosione del carburante destinato all'alimentazione del motore, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Sono compresi i danni subiti dagli impianti elettrici, circuiti compresi, del veicolo dovuti a "fenomeno elettrico" comunque manifestatosi.

1.3 DANNI DA FURTO, CONSUMATO o TENTATO e/o RAPINA del veicolo, compresi i danni verificatisi durante la circolazione avvenuta successivamente al furto o alla rapina e rilevati al momento del ritrovamento del veicolo.

1.4 DANNI PER EVENTI NATURALI intendendosi quelli causati al veicolo da:

- inondazioni, alluvioni e conseguenti, allagamenti, mareggiate;
- frane, smottamenti di terreno;
- terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine;
- trombe d'aria, tempeste, uragani;
- altre calamità naturali.

1.5 DANNI PER EVENTI SOCIO-POLITICI intendendosi quelli subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte;
- atti di vandalismo, atti dolosi di terzi.

1.6 DANNI AI CRISTALLI intendendosi il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per la sostituzione del parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile, in conseguenza della rottura degli stessi per causa accidentale o fatto di terzi.

Sono compresi i danni ai fari, fanalini, specchi retrovisori esterni, solo se si verificano congiuntamente al altro danno indennizzabile a termini della presente polizza.

Sono comprese le spese sostenute per la messa in opera ed installazione degli stessi.

1.7 DANNI AI BAGAGLI in caso di danni che determinano la "PERDITA TOTALE" del veicolo, la Società rimborsa i danni ai bagagli (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: valigie, borse, bauli, loro contenuto - escluso denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti di metallo prezioso) contenuti nel veicolo, usato dall'Assicurato.

La garanzia è prestata entro il limite stabilito al successivo art. 13b) "Limiti di risarcimento".

Art. 2 - **MAGGIORI COSTI**

La Società rimborserà nel limite, massimo di Euro 520,00 per ogni sinistro, i maggiori costi regolarmente documentati, sostenuti dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per:

- recupero, traino o trasporto presso officine per riparazioni o demolizioni;
- eventuale cancellazione al P.R.A. del veicolo;
- immatricolazione di un eventuale nuovo veicolo in sostituzione del veicolo demolito a seguito di

sinistro indennizzabile.

Art. 3 - DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate limitatamente ai danni subiti dai veicoli usati dai Consiglieri Regionali e dagli assessori esterni in occasione dell'esercizio del loro mandato e per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta.

Art. 4 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante

- se il veicolo è guidato da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di Legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite e non rientranti in quanto previsto all'art. 3).

Sono inoltre esclusi dall' assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi e delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall' accelerazione di particella atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

Art. 5 - FORMA DELL' ASSICURAZIONE

L'assicurazione è stipulata nella forma "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

Pertanto in caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà il danno senza tenere conto del "degrado d'uso" dovuto a vetustà, stato di conservazione del veicolo ed usura e comunque entro i limiti fissati in polizza.

Art. 6 - MASSIMALE

Le garanzie della presente polizza devono essere prestate fino alla concorrenza minima di Euro 18.076,00 per ogni sinistro fermo restando che l'importo del danno liquidato non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, oltre ai "maggiori costi" come previsto all' art. 2).

Art. 7 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla denuncia dell'Assicurato il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti inerenti i compiti istituzionali.

Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati facenti parte della Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica di Slovenia Ceca, Repubblica Slovacca e per tutti gli

Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.

L'assicurazione vale esclusivamente per i veicoli che siano regolarmente immatricolati nello Stato Italiano.

Art. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare per iscritto alla Società o al broker incaricato, il sinistro entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando l'evento dannoso si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne hanno avuto conoscenza.

- a) Nella denuncia devono essere indicate:
- la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto;
 - il nome ed il domicilio degli eventi testimoni dell'avvenimento;
 - il nome ed il domicilio, se già noto al Contraente e/o all'Assicurato della officina di fiducia incaricata delle riparazioni del veicolo, ovvero il luogo del ricovero del veicolo;
 - l'entità approssimativa - se già nota - dei danni subiti dal veicolo;
 - l'esistenza di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per il medesimo rischio;
- b) Alla denuncia del sinistro deve essere allegata:
- la dichiarazione dell'Assicurato che al momento del sinistro il veicolo era utilizzato in occasione dell'esercizio del mandato e per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta;
 - una denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, ecc.) sinistri riguardanti le garanzie:
 - danni da incendio;
 - danni da furto o rapina;
 - danni per eventi socio-politici;
 - una copia o fotocopia del "Modulo CID" (Constatazione Amichevole di Incidente), per i sinistri riguardanti la garanzia;
 - danni accidentali (esclusivamente per collisione con veicoli identificati).

Art. 10 – DETERMINAZIONE DEI DANNI

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO":

- In caso di sinistro che determini un DANNO PARZIALE al veicolo, la Società Assicuratrice rimborserà le spese per la riparazione del danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiato o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso di Euro 18.076,00 oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2);
- In caso di sinistro che determini un DANNO O PERDITA TOTALE, intendendosi per tale oltre che la perdita totale del veicolo anche il caso in cui il costo della sua riparazione risulti antieconomico rispetto al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società liquiderà all'Assicurato il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

In ogni caso la Società non pagherà somma superiore a Euro 18.076,00 per sinistro, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2).

Il "VALORE COMMERCIALE" del veicolo sarà determinato in base alla media delle quotazioni riportate dai principali periodici mensili di indagine di mercato per la valutazione dei veicoli usati, relativi al mese in cui il sinistro è accaduto.

Tale valutazione dovrà tenere conto di tutti gli accessori "non di serie", installati sul veicolo:

In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini di mercato.

Art. 11 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessaria per portare il veicolo danneggiato in rimessa o nell'officina incaricata delle riparazioni, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che il veicolo non sia stato visto da un Perito della Società.

Se entro 5) giorni dalla denuncia, la Società non ha provveduto alla verifica dei danni, l'Assicurato può procedere ai lavori per la riparazione dei danni.

Art. 12 - La Società nel limite del MASSIMALE stabilito per ogni sinistro (art. 6), provvede a rimborsare:

a) In caso di DANNO PARZIALE:

le spese effettivamente sostenute dall' Assicurato e risultanti da documenti fiscali per le riparazioni del veicolo, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2)

Non sono indennizzabili:

- le spese di ricovero del veicolo;
- le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;
- i danni da mancato godimento od uso del veicolo o per eventuali altri pregiudizi.

Nella liquidazione del danno non si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nel caso in cui il proprietario del veicolo sia un soggetto di imposta cui è consentita la detrazione dell'imposta a norma di Legge.

b) in caso di DANNO o PERDITA TOTALE:

- il VALORE COMMERCIALE del veicolo al momento del sinistro, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2);

I rimborsi stabiliti ai precedenti commi saranno effettuati dalla Società senza tener conto dell'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 del Codice Civile.

Art. 13 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Le garanzie della presente polizza sono prestate dalla Società fino alla concorrenza massima di Euro 18.076,00 per ogni sinistro e con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento:

- a) Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) di FRANCHIGIA FISSA da applicarsi all'indennizzo, per ogni sinistro che riguardi i seguenti eventi assicurati:
 - DANNI ACCIDENTALI
 - DANNI PER EVENTI NATURALI
 - DANNI PER EVENTI SOCIO-POLITICI
-
- b) Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) quale limite massimo di risarcimento per ogni sinistro per la garanzia "DANNI AI BAGAGLI":
- c) Euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) quale limite massimo di risarcimento per ogni sinistro limitatamente ad:

- ACCESSORI definiti come "altri"
- APPARECCHI AUDIOFONOVISI installati sul veicolo.

Art. 14 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente/Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta, della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Ancona.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono, a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e del Contraente/Assicurato in parti uguali.

L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a, favore, dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire Italiana.

Art. 15 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto a conservare fino alla definizione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 16 - DICHIARAZIONEI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, se fatte con dolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione (art. 1892 E 1893 C.C.).

Art. 17 - DOLO DEL CONTRAENTE E/O DELL' ASSICURATO

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 18 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Ancona.

Art. 19 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabili dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 20 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surroga ex art. 1916 del Codice Civile rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasporti.

Art. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 22 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere la polizza con preavviso di 90 giorni a mezzo raccomandata.

In caso di recesso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, l'Impresa rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

Art. 23 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria provvederà al pagamento totale dell'indennizzo.

Art. 24 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all'Agenzia a cui è assegnata la polizza.

Art. 25 - DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque per la rata iniziale, relativa alla stipula del contratto, dalle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione di affidamento del presente contratto che verrà notificato dal Consiglio Regionale alla Società aggiudicataria anche a mezzo fax.

Art. 26 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 dalle ore 24 del fino alle ore 24 del e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

E' comunque in facoltà del Contraente di rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale del premio.

E' inoltre in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà la necessità.

Art. 27 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 28 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 180 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti minimi:

numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d'asta e poter fornire alle società concorrenti alle successive gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.

Per l'ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima della scadenza finale.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.